

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

Il nove luglio duemilaventi, in Cagliari, Via Pasquale Tola, civico n° 30, nella sede dell'associazione "RP SARDEGNA - ODV", alle ore sedici e quindici minuti,

9 luglio 2020, ore 16,15

con me Carlo Mario De Magistris, notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è presente

il signor Giuliano Pasci, nato a Siliqua il giorno 5 giugno 1951, residente in Vallermosa, vico I Galliano, civico n° 10, intervenuto come presidente e legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "ASSOCIAZIONE DEI CIECHI, DEGLI IPOVEDENTI E DEI RETINOPATICI SARDI - ODV" o, con denominazione abbreviata, "RP Sardegna - ODV", con sede legale in Cagliari, Via Pasquale Tola, civico n° 30, codice fiscale 92046500929, ente di diritto privato iscritto nel registro regionale delle persone giuridiche col n° 37, Iscrizione Registro Volontariato Regione Autonoma Sardegna n° 257, pec: presidenza@pec.rpsardegna.it.

Il signor Giuliano Pasci, dell'identità personale del quale sono certo, mi ha dichiarato che per questo giorno, luogo e ora, in seguito alla formale convocazione degli associati avvenuta secondo le disposizioni contenute nell'articolo 18 dello statuto dell'associazione, sono stati convocati gli associati e gli organi dell'"ASSOCIAZIONE DEI CIECHI, DEGLI IPOVEDENTI E DEI RETINOPATICI SARDI - ODV" al fine di modificare la lettera j) del secondo comma dell'articolo 2 del vigente statuto associativo.

Il signor Giuliano Pasci mi ha invitato ad assistere alla riunione e a dare atto mediante pubblico verbale dei fatti dell'assemblea e delle deliberazioni che gli associati avrebbero adottato e io do atto di quanto segue:

- per designazione unanime degli intervenuti, ha assunto la presidenza dei lavori lo stesso signor Giuliano Pasci il quale ha constatato ed ha fatto constare:

- che sono presenti in sala, in proprio gli 11 (undici) associati e rappresentati per delega i 12 (dodici) associati evidenziati nel foglio delle presenze che il signor Giuliano Pasci, dispensandomi espressamente dal darne lettura ai presenti, mi ha consegnato affinché sia allegato con la lettera "A";
- che le deleghe conferite dagli associati rappresentati sono state acquisite agli atti sociali dal presidente che ne ha verificato la regolarità formale;

- che per il consiglio di amministrazione sono presenti il presidente, signor Giuliano Pasci, la vice presidente, signora Aidè Desogus e il segretario, signor Giuseppe Martini;
- che per il collegio dei revisori dei conti è presente il

Registrato a
CAGLIARI 1
il 10/07/2020
n. 10866
Serie 1T
€



presidente, signor Efsio Ambus;

- che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente, dichiarata aperta la seduta e presa egli stesso la parola, ha esposto ai presenti le obiezioni sollevate dalla Regione Autonoma della Sardegna in merito alla finalità di "promozione e di partecipazione" ad imprese sociali o cooperative e centri di servizio contemplata nella lettera j) del secondo comma dell'articolo 2 dello statuto dell'"ASSOCIAZIONE DEI CIECHI, DEGLI IPOVEDENTI E DEI RETINOPATICI SARDI - ODV" e ha dichiarato che sarebbe pertanto opportuno riformulare tale comma in conformità alle indicazioni fornite dalla stessa Regione.

Lo stesso presidente ha precisato ai presenti che l'approvazione della modifica potrà essere decisa con la maggioranza prevista per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria perché si tratta di un adeguamento obbligatorio dello statuto, come previsto dall'articolo 101, secondo comma, del codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

È seguita la discussione degli intervenuti, al termine della quale gli associati, con votazione espressa in modo palese, all'unanimità,

hanno deciso:

1) di modificare come segue la lettera j) del secondo comma dell'articolo 2 dello statuto dell'associazione:

"j) la collaborazione con imprese sociali o cooperative e centri di servizio;"

2) di adottare il testo di statuto, come appena modificato che lo stesso signor Giuliano Pesci mi ha consegnato affinché sia allegato con la lettera "B" e mi ha dispensato espressamente dal leggere ai presenti.

Poiché non vi è altro da decidere e nessuno dei presenti ha chiesto la parola, il signor Giuliano Pasci, alle ore sedici e quaranta minuti, ha dichiarato sciolta l'assemblea.

Il signor Giuliano Pasci, preso atto dell'informativa ricevuta secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle sue modifiche e di tutta la normativa in materia di riservatezza dei dati personali, ha riconosciuto d'avere ricevuto in forma scritta e prima della sottoscrizione dell'atto l'informativa in materia di protezione dei dati sensibili e ne autorizza la comunicazione a terzi nelle forme di legge, anche tramite i collaboratori dello studio notarile, per l'esecuzione della prestazione richiesta al notaio per il suo ministero e, pertanto, ha confermato di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e patrimoniali, anche sensibili e giudiziari, contenuti in quest'atto ai fini della sua esecuzione, dell'adempimento degli obblighi di legge e per le esigenze organizzative dello studio notarile

del quale si è avvalsa.

Lo stesso signor Giuliano Pasci ha anche riconosciuto d'essere stato informato sugli obblighi e sui divieti previsti dalla normativa c.d. "antiriciclaggio" per l'operazione oggetto di quest'atto e ha dichiarato di essere stato informato del fatto che per la conservazione anche oltre i termini di legge dei dati e per l'esecuzione delle comunicazioni dovute agli uffici competenti, per la normativa c.d. "antiriciclaggio", non è applicabile la tutela del segreto professionale e del fatto che i dati contenuti in quest'atto potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per fini esclusivamente connessi allo stesso atto, alle formalità che lo riguardano e ai suoi effetti. Si chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 82, secondo e quinto comma e dell'articolo 104, primo comma, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con conseguente esenzione dell'imposta di registro e di bollo.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto che, da me letto al signor Giuliano Pasci che, in seguito a mia domanda, l'ha dichiarato conforme alla propria volontà, alle ore diciassette, è firmato in fine e a margine del foglio intermedio dallo stesso signor Giuliano Pasci e da me.

L'atto è composto di due fogli in piccola parte manoscritti da me e nella parte restante dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime quattro facciate e diciannove righe.

Giuliano Pasci

Carlo Mario De Magistris



ALLEGATO A
ALL' 35756

Associazione Ciechi, ipovedenti e Retinopatici RP Sardegna Onlus
Giovedì 9 Luglio 2020 - Via Pasquale Tola n. 30, Cagliari
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

COGNOME	NOME	FIRMA	NOMINATIVO DELEGATO
AMBUS	EFISIO	<i>Amul. Efisio</i>	
ANGIONI	VALENTINA	<i>Angioni Valentine</i>	
ANGIUS	MARIA ANTONIA		
ARESU	BONARIA		
ASSORGIA	GIUSEPPE		
ASTURARO	RITA		
BALLARIN	MARINA		
BANDINO	MASSIMO		
BECHERE	PAOLO	<i>Paolo Becher</i>	
BELARDINELLI	ALESSANDRA		
BORGINI	GIORGIO	<i>Giorgio B...</i>	
CABRAS	DANILO		
CADELANO	ANDREA		
CALIA	DOMITILLA		
CANARGIU	OTTAVIANO		
CANNAS	ANGELA		
CANNAS	STEFANO		
CAPPAL	BASILIO		
CARBONI	PAOLO		
CASU	ENRICA		
CASULA	ANTONIO		
CASULA	GESUINA		
CASULA	MARCELLINA		
CAU	ROSINA		
CHERCHI	GIANFRANCO		
COCCO	SALVATORE		
COCCO	SILVIA		
COLIZZA	ALESSIO		
CONGIU	ANTONELLA		



[Handwritten signature and additional circular stamp]

Rosi Pulcinella

CONTINI	STEFANO		
CONTU	MARIA GABRIELLA		
CUCCIA	FRANCA		
CURRELI	ELIANA		
DESOGUS	AIDE'	<i>D. Desogus Aide'</i>	
DESOGUS	ALFIO		
EXANA	GIULIANA		
FAEDDA	FRANCESCO		
FAEDDA	SALVATORICA		
FARRIS	M.TERESA		
FLORIS	DELIA		
FLORIS	LUIGI		
FORMICA	GIUSEPPA	<i>Giuseppa</i>	GIUSEPPE MARTINI
FRAILIS	MARIA PIA		
GARAU	LUIGINA	<i>Luigina</i>	GIUSEPPE MARTINI
GARAU	PAOLETTA		
IBBA	BRUNO		
IBBA	ORFEO		
INCANI	FRANCESCO		
ISOLA	ROBERTO	<i>Roberto</i>	
LAI	CECILIA		
LAI	MATTIA		
LECCA	MASSIMO		
LEO	CRISTIAN		
LEONE	ANTONIO		
LIORI	ANTONINO		
LO IACONO	ANTONINO		
LOSTIA	PIERFRANCESCO		
MANCA	ENRICO		
MARCIAS	LORENZO	<i>Lorenzo</i>	GIORGIO BORGINI
MARONGIU	GIULIANA		
MARTINI	GIUSEPPE	<i>Giuseppe</i>	



Rosario Guibacco

MASCIA	GRECA		
MASSA	BRUNELLA	7	
MASTIO	PIERO FRANCO TULLIO	<i>7</i>	
MEI	ROSARIA		
MELIS	ALESSIA		
MELIS	ELISABETTA	<i>7</i>	
MELIS	GIANPIERO	<i>7</i>	PASCI GIULIANO
MELIS	SEBASTIANO		
MOLNER	CLAUDIA		
MONNI	GIOVANNI		
MONNIS	CARLO		
MOSSA	CECILIA		
MOSSA	M. TERESA		
MURA	IRMA		
OBINO	ANNA PAOLA		
ORRU'	SIMONETTA		
ORTU	MARIANO		
ORTU	MARCO		
PASCI	GIULIANO	<i>9</i>	BRUNELLA MASSA
PASCI	CARLA	<i>9</i>	
PAU	ROSALBA	<i>9</i>	
PES	PIERPAOLO		
PIGA	BRUNO		
PILLONI	GIANNI		
PINNA	ROMINA		
PINNA	STEFANO		
PIRAS	ALFREDO		
PISANU	ANNA MARIA GRAZIA		
PISTINCU	LUCIA		
PISTIS	ANGELO		
PORCEDDU	ANDREA		
PORCEDDU	GINA		

Paschi Giuliano

PORCEDDU	MATILDE		
PORCEDDU	SILVANO		
PORCEDDU	VIVIANA		
PORCU	ALESSIO		
PRETTA	ALESSANDRO		
PUDDU	MARCELLA	Desogus A de	AIDE DESOGUS
PUDDU	ROSA ANNA	Desogus A de	AIDE DESOGUS
PUTZOLU	SILVIA		
RIGHINI	MARIA GRAZIA		
SAIU	DAVIDE	Pasquale	CARLA PASCA
SANNA	ANTONIETTA	Am. G. Elizio	ETISIO ATTUS
SANNA	ANTONIO		
SCANU	CLAUDIA		
SCANU	LAURA		
SERCI	GIUSEPPE		
SERRA	FRANCESCO		
SESURU	CARLETTO		
SOLINAS	SALVATORE		
SORO	ANNA		
STARA	TONIO GIUSEPPE		
SULIS	CINZIA	Pasquale	
TOLU	GABRIELE	Pasquale	PASCA GIULIANO
TOLU	VERONICA		GIORGIO BORGINI
TOMASI	ROSA		

Am. G. Elizio

Am. G. Elizio



Allegato "B" all'atto n° 35756

STATUTO

Articolo 1

Costituzione

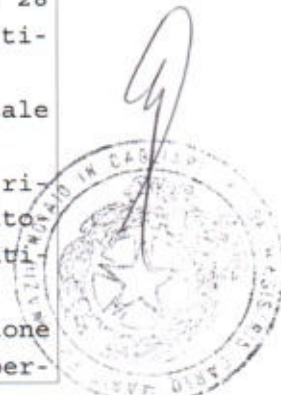
E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'organizzazione di volontariato (ODV), Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "ASSOCIAZIONE DEI CIECHI, DEGLI IPOVEDENTI E DEI RETINOPATICI SARDI - ODV", in forma abbreviata "RP SARDEGNA - ODV". L'organizzazione ha sede legale in Via Pasquale Tola, civico n° 30, nel Comune di Cagliari. Il mutamento dell'indirizzo della sede legale, nell'ambito del medesimo Comune, può essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione, e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'organizzazione ha durata illimitata e non persegue fini di lucro, è apartitica e aconfessionale. L'associazione ha carattere regionale e può avere sedi territoriali e/o provinciali che sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2

Attività e finalità

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di seguito elencate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che saranno svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) promuove progetti e attività per la promozione e la difesa della salute, il superamento dell'handicap, l'assistenza domiciliare e la prevenzione territoriale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) promuove e sostiene prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) promuove e organizza attività e prestazioni di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) promuove e sostiene la ricerca scientifica o sperimentale di interesse sociale, educativo, scolastico e tecnologico;
- e) organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- f) promuove e realizza progetti e attività per la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della disper-



sione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) promuove iniziative finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Per il perseguimento delle finalità associative, l'associazione si propone di operare per il raggiungimento degli scopi attraverso le seguenti azioni:

a) la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica per l'individuazione delle cause, della cura e della prevenzione della Retinite Pigmentosa e di altre patologie che generano ipovisione o cecità;

b) l'assistenza sotto ogni forma e con qualsiasi mezzo ai soggetti colpiti da ipovisione o cecità;

c) la promozione e realizzazione di iniziative presso gli enti pubblici e/o privati per l'adeguamento delle strutture sociali al fine di consentirne la fruizione da parte degli ipovedenti e dei ciechi e a favorire l'integrale inserimento nella quotidianità della vita sociale;

d) l'aggiornamento e la diffusione dei più moderni e avanzati sistemi di cura, di sostegno, di riabilitazione e di ausili tecnologici o tiflologici;

e) la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per assicurare l'assistenza medica specialistica e l'accesso alle strutture idonee per il recupero sociale di ipovedenti e ciechi, nonché forme previdenziali e assicurative integrative per l'invalidità e la vecchiaia;

f) la garanzia della continuità dei trattamenti terapeutici e dei supporti anche agli associati in condizioni economiche disagiate, sollecitando anche donazioni da parte di enti pubblici e privati ovvero la mutualità fra gli associati;

g) l'organizzazione di seminari e convegni di aggiornamento scientifico, di alta formazione o formazione professionale;

h) l'istituzione di notiziari di informazione, in formato cartaceo, digitale e audio anche in lingue straniere e l'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e diffusione massmediale dell'attività associativa o di altre istituzioni impegnate nel perseguimento dei fini di cui al presente statuto;

i) l'attivazione di istituzioni a carattere culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale;

j) la collaborazione con imprese sociali o cooperativistiche e centri di servizio;

k) la promozione di ogni altra attività necessaria ed utile al raggiungimento dei fini associativi per l'assistenza ai malati e per la ricerca scientifica e applicata;

- l) la partecipazione e lo sviluppo delle attività di Organismi Federativi Nazionali e Internazionali per il coordinamento delle attività delle associazioni aventi analoghe finalità;
- m) la promozione e la gestione di attività di prevenzione, di integrazione, di orientamento e di ricerca sanitaria, sociale, scolastica e professionale;
- n) la promozione, l'organizzazione e la gestione di tirocini di inserimento lavorativo, di corsi e di attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione e aggiornamento continuo;
- o) la promozione e la gestione di servizi all'individuo e alle istituzioni pubbliche e/o private nel settore della disabilità;
- p) predisporre e attuare progetti per la cooperazione internazionale per la difesa dei diritti umani a favore di cittadini con disabilità;
- q) promuovere e programmare attività di formazione, di qualificazione, di riqualificazione e di aggiornamento professionale, rivolte a docenti e operatori scolastici secondo le modalità e le disposizioni previste per la realizzazione della integrazione nelle scuole;
- r) promuovere e realizza iniziative per favorire l'alloggio sociale o l'agricoltura sociale;
- s) promuove, progetta, organizza e attua progetti e attività di formazione e aggiornamento professionale per assistenti sociali, operatori sanitari e socio-sanitari, educatori, assistenti di cura (caregiver), per amministratori di sostegno, per trustee (fiduciario incaricato);
- t) partecipare all'istituzione di Fondazioni di Partecipazione che perseguono gli scopi e le finalità associative.

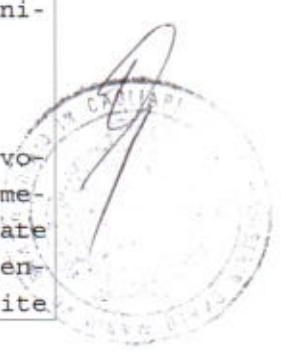
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio d'Amministrazione.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 3

Partecipazione libera, gratuita e volontaria

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo volontario e non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite



dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'organizzazione avvalendosi di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017.

Articolo 4

Soci

Possono far parte dell'associazione tutti coloro i quali siano affetti da retinopatia, cecità o ipovisione e tutti coloro i quali intendano concorrere e partecipare al raggiungimento dei fini associativi e che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

Ammissione di nuovi associati

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il consiglio d'amministrazione comunica la decisione all'interessato/a motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. Essere associato dell'Associazione non è incompatibile con l'essere membro di altre Associazioni similari. Gli associati collaborano con il Consiglio d'Amministrazione per il raggiungimento degli scopi associativi. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Perdita di qualità di associato

La qualità di associato si perde per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione.

Può recedere l'associato che non è più in grado di partecipare alla vita dell'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio d'Amministrazione. L'associato receduto deve restituire i beni dell'associazione presi in prestito e cessa automaticamente da eventuali incarichi o nomine ricevuti dall'associazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea ordinaria con i quorum appresso indi-

cati con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La decadenza viene dichiarata dal Consiglio d'Amministrazione per l'associato che non partecipa senza motivo alla vita dell'Associazione e non collabori con essa. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio d'Amministrazione deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla non partecipazione dell'associato alla vita dell'Associazione.

Gli associati receduti, esclusi o che, comunque, hanno cessato di appartenere all'Associazione come pure per gli eredi dell'associato defunto non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né sui contributi versati.

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli associati, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno diritto a:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario;
- consultare i verbali, esaminare i libri sociali e la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;
- partecipare alle Assemblee ed esercitare il diritto di voto attivo e passivo;
- partecipare alla vita dell'Associazione.

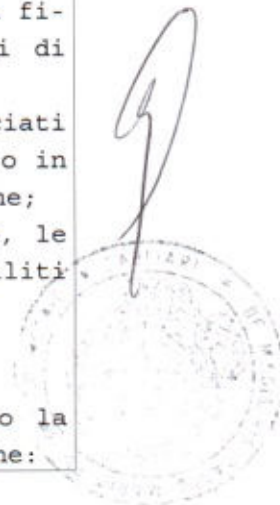
Tutti gli associati hanno il dovere di:

- osservare le regole del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- partecipare e contribuire alle attività dell'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità statutarie;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- mantenere un comportamento corretto con gli altri associati dell'Associazione e non attuare iniziative in concorrenza o in contrasto con le finalità e con l'attività dell'associazione;
- versare la quota associativa annuale, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 6

Organi dell'associazione

L'Associazione è regolata secondo schemi che garantiscono la democraticità della struttura. Sono Organi dell'Associazione:



- a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Presidente dell'Associazione;
 - c) il Consiglio d'Amministrazione;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti, quando previsto dalle leggi vigenti;
 - e) l'Organo di controllo, quando previsto dalle leggi vigenti.
- Tutte le cariche sono elettive e svolte a titolo gratuito.

Articolo 7

L'assemblea degli associati

L'assemblea è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà degli associati. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee. L'assemblea è costituita da tutti gli associati aderenti in regola con il pagamento delle quote associative, che hanno diritto di voto. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente o, in assenza, dal membro del Consiglio più anziano d'età, o in mancanza da persona designata dall'assemblea.

L'assemblea ordinaria è riunita, su convocazione del Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio d'Amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione richiesta.

L'Assemblea ordinaria definisce gli orientamenti, i programmi, i piani di investimento pluriennali e le linee di azione dell'associazione ed in particolare:

- a) approva i bilanci, consuntivo e preventivo;
- b) elegge e revoca i componenti del Consiglio d'Amministrazione tra gli associati;
- c) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- d) elegge e revoca il Collegio dei revisori dei conti, quando previsto;
- e) elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, quando previsto;
- f) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- g) delibera l'esclusione degli associati;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale proposte dal Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio.

Articolo 8

Modalità operative dell'assemblea ordinaria e straordinaria

L'avviso di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuato almeno dieci giorni prima della data della riunione, con l'indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno, utilizzando qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione degli associati può avvenire anche in modalità elettronica con conferma di ricezione.

Spetta a chi presiede l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, accertarne la validità della convocazione e della costituzione, constatarne la validità, la regolarità delle deleghe, verificare la legittimazione dei partecipanti, dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se vi partecipa almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da tenersi entro le 24 ore successive, l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti votanti.

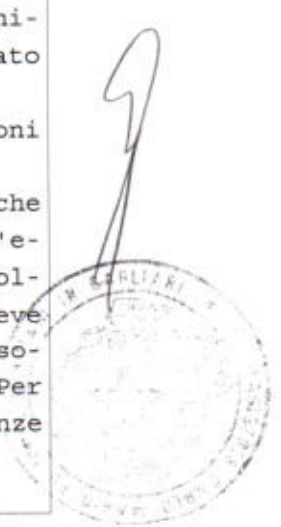
L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione: in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, mediante lettera di delega. Ciascun associato non potrà avere più di tre deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nessun associato può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale. L'elezione dei membri del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organo di Controllo deve essere effettuata con voto segreto. Risultano eletti gli associati che hanno ricevuto maggiori suffragi dei votanti. Per queste votazioni, ciascun elettore esprime tante preferenze quanti sono i componenti da eleggere.

Articolo 9



Il presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione. È il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dura in carica tre anni e decade con il Consiglio d'Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Articolo 10

Il Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre, cinque o sette membri scelti fra gli associati. Il numero dei membri viene deliberato dall'Assemblea prima dell'elezione. In caso di rinuncia, dimissioni o mancata partecipazione per tre sedute consecutive viene sostituito dal primo dei non eletti presente nella lista.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente. Nomina un incaricato per la cura e il trattamento dei dati personali per assicurare il diritto alla riservatezza.

Il Consiglio d'Amministrazione, nel suo complesso o ciascuno dei suoi membri compreso il presidente, può essere revocato per gravi motivi con deliberazione motivata dall'assemblea degli associati, approvata con un numero di voti non inferiore alla metà più uno dei soci partecipanti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11

Compiti e funzionamento del consiglio d'amministrazione

Al Consiglio d'Amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che non sia riservata dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

Inoltre il consiglio d'amministrazione:

- a) esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- b) cura la compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- c) accoglie o respinge le domande degli aspiranti aderenti;
- d) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- e) fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- f) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attivi-

tà associative.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce ogni qualvolta ci sia necessità. Deve inoltre riunirsi tutte le volte che almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche in modalità di audio/videoconferenza. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide se effettuate con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono valide se suffragate dalla maggioranza dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente del Consiglio di Amministrazione che partecipa e vota.

Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto e con l'astensione dell'interessato, quando trattasi di affari e di persone in cui qualche consigliere abbia interesse diretto.

Articolo 12

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, si compone di tre membri effettivi e tre supplenti eletti ogni tre anni dall'assemblea degli associati con analoghe modalità previste per i membri del Consiglio d'Amministrazione.

1. I revisori svolgono attività di verifica delle scritture contabili e dell'andamento amministrativo dell'Associazione.
2. Essi predispongono la relazione annuale al bilancio consuntivo, esaminano ed esprimono pareri sull'andamento dell'amministrazione contabile.

Articolo 13

Organo di controllo

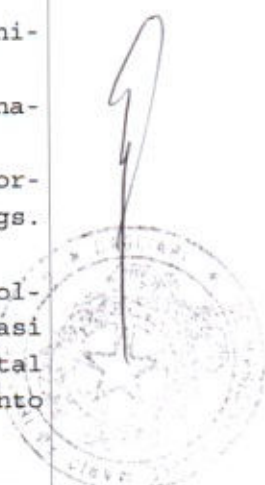
L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017.

L'organo di controllo, quando previsto:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d.lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14



Patrimonio Associativo

Il patrimonio associativo è costituito:

1. dalle quote annue di iscrizione;
2. dai contributi, lasciti, donazioni e qualunque altra sopravvenienza attiva, regolarmente accettati dal Consiglio d'Amministrazione;
3. da sovvenzioni e contributi pubblici da parte delle istituzioni comunali, regionali, nazionali ed europee;
4. da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2^a del d.lgs. 117/2017.

L'Associazione intende avvalersi di tutte le emanate ed emanande agevolazioni comunitarie, statali, regionali e comunali, ivi inclusa la possibilità di richiedere contributi agli Organismi Comunitari Europei, allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti Locali e alle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali al fine di acquistare beni mobili registrati o beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle sue attività.

Articolo 15

Esercizio e Bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il giorno uno gennaio e si chiude il giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve depositare quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea ordinaria, la relazione sulla gestione finanziaria, nonché il bilancio, a disposizione di tutti gli associati.

Le scritture contabili e di bilancio sono redatte ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 16

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del d.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate

dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 17

Responsabilità dell'organizzazione

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 18

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 19

Libri sociali obbligatori

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro degli associati;
- Libro dei verbali delle assemblee degli associati;
- Libro dei verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, e quando previsti dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- Libro inventario;
- Scritture contabili e libri contabili indicati nell'art. 87 della legge 117/2017;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 20

Scioglimento - Devoluzione del patrimonio

L'Associazione si scioglie per impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, accertata e dichiarata dall'Assemblea degli associati. La devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione è destinato, salva diversa destinazione imposta dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45 comma 1 del d.lgs. 117/2017, ad altri enti del terzo settore, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del decreto 117/2017.

Articolo 21

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 22

Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incom-

patibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del d.lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del d.lgs. 117/17.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

4. Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.

5. Le previsioni contenute nell'articolo 2 (due) che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del d.lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

Giuliano Pasci

Carlo Mario De Magistris

Copia conforme all'originale
sottoscritto come per legge,
Cagliari, 14 luglio 2020

